

Relazione

La legislazione provinciale in materia di apicoltura risale ormai a quasi vent'anni fa, vale a dire alla legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16, norme per la tutela dell'apicoltura. Una legge importante e che ha dato un impulso notevole all'apicoltura trentina che oggi costituisce un importante fattore di reddito per numerose imprese agricole locali, ma anche per apicoltori "per passione".

Negli ultimi vent'anni, tuttavia, l'apicoltura si è molto trasformata, in particolare, ha risentito degli influssi negativo dovuti anche alle trasformazioni ambientali in atto, ma non solo. Importanti epidemie, ad esempio, stanno mettendo in pericolo tale settore, sia perché provocano la moria di api, sia perché finiscono per disincentivarne la coltivazione, che, in tali condizioni, è poco remunerativa. Valga per tutte la situazione determinatasi con il diffondersi progressivo ed inesorabile della varroa, parassita nei cui confronti non esistono cure risolutive, ma che può essere controllato solo attraverso una azione mirata e generalizzata che coinvolga tutti gli allevatori.

Scopo di questo disegno di legge – che si affianca ad altri presentati sullo stesso argomento e dei quali tiene ovviamente conto – è quello di offrire un contributo al dibattito sugli strumenti di intervento per il rafforzamento ed il miglioramento dell'apicoltura trentina, offrendo anche un proprio contributo originale, per quanto riguarda alcune proposte operative.

Il disegno di legge – è bene precisarlo – non ha la pretesa di una revisione complessiva della legislazione provinciale, ma si muove nel solco già tracciato dalla legge del 1988, limitandosi ad individuare alcune modifiche migliorative.

Anzitutto riconoscendo la peculiarità dell'ecosistema alpino di cui deve tener conto l'apicoltura. E' importante favorire ed incentivare ceppi di api che resistono nel nostro ecosistema in forte trasformazione anche per le vicende dei mutamenti climatici in essere ed ormai da tutti riconosciuti. Per conseguire tale obiettivo è parso indispensabile prevedere l'istituzione di una apposita Commissione tecnica apistica, che dovrà coinvolgere anche il mondo dell'apicoltura locale, attraverso le proprie organizzazioni. La Commissione avrà un importante ruolo di supporto tecnico sia all'azione dell'Amministrazione provinciale, sia per il settore apistico, fornendo indicazioni tecnico-scientifiche per migliorare le tecniche di coltivazione delle api.

La legislazione vigente prevede peraltro una particolare tutela delle api per quanto riguarda l'impiego di fitofarmaci in agricoltura. L'agricoltura ha bisogno delle api, ma l'agricoltura può uccidere le api. Ogni anno vengono impiegati nuovi fitofarmaci e perciò è sempre importante il loro monitoraggio. Si tratta di aspetti che ovviamente vanno considerati in sede regolamentare e per i quali, di per sé, non occorrono forse nuove disposizioni legislative aggiuntive rispetto a quelle già in vigore. In questa sede è tuttavia opportuno far rilevare l'allarme sollevato in proposito dalle Associazioni degli apicoltori. Le variazioni climatiche in atto possono far coincidere con i periodi di fioritura esigenze di trattamenti fitosanitari devastanti per le api. E' accaduto, ad esempio, quest'anno in Friuli ove il periodo della fioritura è purtroppo coinciso con il periodo dei trattamenti fitosanitari per la semina del mais.

Tale attività di supporto tecnico è rafforzata anche dalla previsione di norme cogenti per gli allevatori per quanto riguarda il controllo sanitario degli apiari. Molti apicoltori lamentano – a ragione – che il mancato coordinamento a livello provinciale per il contrasto della varroa finisce per vanificare o limitarne gli effetti positivi. Occorre avere la certezza che tutti gli apicoltori si adeguino ai migliori protocolli sanitari. Del resto, in altri settori, come ad esempio la viticoltura, si sono raggiunti livelli di eccellenza proprio standardizzando e calibrando in modo coordinato, attraverso specifici protocolli, l'intero processo produttivo, compresi soprattutto i trattamenti fitosanitari.

Ovviamente tale azione di risanamento dovrà essere sostenuta da una adeguata incentivazione pubblica, privilegiando tuttavia, le aziende che raggiungono una dimensione economicamente sostenibile. Le risorse a disposizione non sono illimitate e dunque occorre utilizzarle al meglio, superando, per quanto possibile in un settore di nicchia e molto frammentato, il criterio poco controllabile dei “contributi a pioggia”, o, peggio ancora, senza alcuna verifica sulla loro efficacia.

Infine con questo disegno di legge si propongono azioni di recupero ambientali assai utili all'apicoltura, attraverso l'introduzione di essenze arboree e floreali di interesse apistico, compatibili con l'ecosistema alpino. Tale strategia dovrà essere effettuata nelle zone ove è presente l'apicoltura (o potenzialmente potrà essere introdotta), attraverso i piani di rimboschimento o gli interventi di recupero ambientale e paesaggistico. Tale azione, importante sotto il profilo della tutela della biodiversità, attraverso il recupero di essenze arboree e floreali, torna utile anche all'apicoltura almeno per due ragioni: la qualità del miele ma anche maggiori risorse alimentari per le api. In questi ultimi anni si è verificato il fenomeno dell'accorciamento del periodo della fioritura a causa di una omogeneizzazione climatica – se vogliamo definirla così – di territori molto ampi: quest'anno la fioritura della acacie ha coinciso, temporalmente, dal sud Italia fino alla Svizzera. Ciò ha comportato per le api un surplus di lavoro in un periodo più breve. Ecco dunque la necessità e l'importanza di prolungare, attraverso la diversificazione delle essenze arboree e floreali, il periodo di fioritura.

Nel dettaglio l'art. 1 ridefinisce gli obiettivi e le finalità della legislazione provinciale in materia di agricoltura. L'art. 2 aggiorna la definizione dei termini tecnici utilizzati nella normativa. L'art. 3 definisce le distanze di riferimento nella collocazione degli apiari, sostanzialmente richiamandosi alle norme nazionali del Codice civile. L'art. 4 introduce norme più cogenti riguardo alla denuncia degli apiari al servizio veterinario, strumento conoscitivo indispensabile per la pianificazione degli interventi di controllo sanitario, previsti dal successivo art. 5. L'art. 6 prevede l'introduzione, attraverso i piani di rimboschimento, di essenze vegetali utili all'apicoltura, purché compatibili con il nostro ecosistema. L'art. 7 riscrive le norme sull'incentivazione, nell'ottica, come si è sopraevidenziato, di erogare contributi laddove essi siano utili alla crescita ed al consolidamento delle aziende apistiche, in modo coerente con gli obiettivi di rafforzamento e di rinnovamento del patrimonio apistico provinciale individuati dal regolamento di attuazione di questa legge.

L'art. 8 prevede l'istituzione di una apposita Commissione tecnica che ha il compito precipuo di supportare e coordinare l'azione dell'Amministrazione provinciale a sostegno dell'apicoltura, collaborando con il servizio veterinario per quanto concerne gli interventi di profilassi per il contrasto della varroa e di altre patologie infestanti che negli ultimi anni hanno fortemente compromesso il patrimonio apistico provinciale. Gli articoli 9 e 10 prevedono rispettivamente l'abrogazione di norme superate dall'eventuale approvazione di questo disegno di legge e disposizioni di carattere finanziario per la copertura della spesa prevista.

Roberto Bombarda
Verdi e democratici per l'Unione

Trento, 23 maggio 2007